



COMUNE DI COLLELONGO

Provincia di L'Aquila

“SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO”

PROGETTO DI TAGLIO COLTURALE
A CARICO DEL BOSCO IN LOCALITA' S. ELIA

CAPITOLATO GENERALE D'ONERI

Redatto in conformità allo schema approvato con
Determinazione della Regione Abruzzo n. DH41/534 del 09/09/2014

RELATIVO ALL'APPALTO DEI LAVORI E SERVIZI
NECESSARI PER LA FORNITURA DI LEGNA DA ARDERE
PROVENIENTE DAL TAGLIO E DESTINATA AL
SODDISFACIMENTO DELL'USO CIVICO DI LEGNATICO
DEGLI UTENTI AVENTI DIRITTO

STAGIONI INVERNALI
2023-2024 e 2024-2025



COMUNE DI COLLELONGO

Provincia di L'Aquila

“SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO”

Sommario

A. CONDIZIONI GENERALI	3
ART. 1. Ente appaltante e forma di affidamento	3
ART. 2. Importo del contratto.....	3
ART. 3. Lavori e servizi oggetto dell'affidamento e confini del lotto.....	4
ART. 4. Metodo di affidamento	4
ART. 5. Documentazione.....	4
ART. 6. Incompatibilità	5
ART. 7. Esclusione dall'asta	5
ART. 8. Validità degli obblighi assunti dalle parti.....	5
ART. 9. Verbale di gara e domicilio eletto	5
ART. 10. Deposito cauzionale. Morte, fallimento e impedimenti dell'aggiudicatario/affidatario.	5
ART. 11. Rescissione del contratto per mancata cauzione	5
ART. 12. Consegna del bosco.....	6
ART. 13. Pagamento del prezzo di aggiudicazione.....	6
ART. 14. Inizio lavori.....	6
ART. 15. Termine dei lavori e proprietà del materiale non tagliato in tempo utile.....	6
ART. 16. Proroghe.....	7
ART. 17. Subappalto.....	7
ART. 18. Rispetto delle leggi forestali.....	7
ART. 19. Rilevamento danni	7
ART. 20. Divieto di introdurre altro materiale e di lasciare pascolare animali.....	8
ART. 21. Modalità di taglio.....	8
ART. 22. Penalità nell'esecuzione del taglio.....	8
ART. 23. Indennizzo per tagli irregolari e abusivi.....	8
ART. 24. Sospensione del taglio	9
ART. 25. Ripulitura della tagliata	9
ART. 26. Obblighi dell'aggiudicatario per i passaggi e la viabilità in genere	9
ART. 27. Costruzione di capanne ed altri manufatti.....	9
ART. 28. Apertura di nuove vie e transito al di fuori della viabilità esistente	10
ART. 29. Novellame e rigetti.....	10
ART. 30. Certificato di fine lavori e regolare esecuzione - collaudo	10
ART. 31. Disponibilità della cauzione.....	11
ART. 32. Interessi sulle penalità e indennizzi	11
ART. 33. Assicurazione operai.....	11
ART. 34. Passaggio in fondi di altri proprietari.....	11
ART. 35. Responsabilità dell'aggiudicatario/affidatario	11
ART. 36. Svincolo del deposito cauzionale.....	12
ART. 37. Infrazioni non contemplate.....	12
ART. 38. Richiamo alle norme sui lavori pubblici	12
ART. 39. Conoscenza del Capitolato da parte dell'aggiudicatario/affidatario.....	12
B. CONDIZIONI SPECIALI.....	12
ART. 40. Piante da riservare a dote del bosco.....	12
ART. 41. Destinazione del materiale legnoso ritraibile e relativi controlli	12
ART. 42. Norme sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.....	13
ART. 43. Esecuzione dei lavori.....	13



COMUNE DI COLLELONGO

Provincia di L'Aquila

“SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO”

A. CONDIZIONI GENERALI

ART. 1. Ente appaltante e forma di affidamento

Il Comune di Collelongo (AQ) intende affidare, in attuazione della Determina del Responsabile del Settore Governo del Territorio n. 137/255 del 16/06/2023, l'esecuzione dei lavori di taglio, allestimento, esbosco e del servizio di consegna della legna da ardere ritraibile dall'intervento di taglio culturale come definito dal comma 2, lettere da e) a g), dell'Art. 34 della L.R. 3/2014 da eseguirsi a carico del soprassuolo radicato in località S. Elia, tra il valico e il rifugio S. Elia, in agro del Comune di Collelongo e di proprietà dello stesso, catastalmente individuato come di seguito:

Comune	Foglio	P.lla	Sup. catastale (ha.aa.ca)	Sup. di intervento (ha.aa.ca)	Tipo d'intervento
Collelongo	47	3	7.57.70	7.00.00	Avviamento, diradamento, sementazione, sgombero
Collelongo	47	7	8.70.20	1.56.80	
Collelongo	42	45	13.52.00	2.00.00	
TOTALI				10.56.80	

Il soprassuolo è stato assegnato a taglio dal progettista Dott. For. Mario Colonico, iscritto presso l'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di L'Aquila al n° 162.

Il progetto esecutivo dell'intervento è stato approvato con Determinazione n. 021/280 del 20/04/2023 del Servizio DPD021 – Foreste e Parchi della Regione Abruzzo.

Il materiale utile ritraibile (legna da ardere) è destinato al soddisfacimento del diritto di uso civico di legnatico per la stagione invernale 2023-2024 e, nel caso in cui le prenotazioni per la detta stagione dovessero risultare inferiori al quantitativo massimo ritraibile, sarà destinato al soddisfacimento del diritto anche per la successiva 2024-2025.

L'affidamento avviene a mezzo di procedura aperta, ai sensi del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, art. 60, secondo il criterio del minor prezzo inferiore all'importo a base di gara.

ART. 2. Importo del contratto

L'affidamento/aggiudicazione dei lavori avviene a misura partendo dal prezzo di base, derivante dall'applicazione del ribasso offerto sul prezzo posto a base di gara di €/ql 8,21, cui sommare €/ql 1,52 per costi indiretti non soggetti a ribasso.

Sono a carico dell'affidatario/aggiudicatario le eventuali spese di bollo e registrazione del contratto, in caso di uso della scrittura provata.

L'affidamento/aggiudicazione è fatto a tutto rischio, pericolo ed utilità dell'appaltatore dei lavori. Egli eseguirà il taglio, l'allestimento, l'esbosco e la consegna del materiale legnoso, nonché tutti i lavori occorrenti per il soddisfacimento delle esigenze di uso civico di legnatico contemplati nel progetto approvato e nel presente capitolato di oneri, sotto la direzione del tecnico all'uopo incaricato dal Comune, a rischio, conto e spese proprie senza che possa pretendere indennizzi o compensi di sorta per qualsiasi causa, anche di forza maggiore.



COMUNE DI COLLELONGO

Provincia di L'Aquila

“SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO”

L'affidatario/aggiudicatario non potrà mai pretendere aumento alcuno di prezzo per qualsiasi ragione.

L'amministrazione garantisce all'atto della consegna:

- se trattasi di bosco ceduo o di fustaie immature, solamente i confini;
- se trattasi di bosco d'alto fusto il numero e la specie delle piante, ma non le loro dimensioni, né la qualità e la quantità dei prodotti che potranno ricavarsi.

ART. 3. Lavori e servizi oggetto dell'affidamento e confini del lotto

Il lotto boschivo identificato all'articolo 1:

- ha superficie complessiva di ha 10.56.80;
- è governato a fustaia transitoria di faggio;
- è sottoposto a intervento per piede d'albero, categorizzabile nel comma 2, lettere da e) a g) dell'Art. 34 della L.R. 3/2014;

I soggetti arborei da sottoporre a taglio o da rilasciare sono individuati come segue:

Il materiale legnoso oggetto dell'utilizzazione, per un numero complessivo di 1764 esemplari, il cui elenco è riportato in apposito piedilista allegato al progetto esecutivo, è costituito da:

- numero 344 soggetti arborei di diametro a petto d'uomo inferiore o uguale a cm. 12,5 contrassegnati con un puntino al colletto o radice e da un puntino apposto a monte e a valle sul fusto;
- numero 211 soggetti arborei di diametro a petto d'uomo compreso fra cm 12,6 e cm 17,5 contrassegnati con un puntino sul fusto e recanti su apposita specchiatura realizzata alla base del fusto l'impronta del martello forestale con sigla **AQ162A**;
- numero 1209 soggetti arborei di diametro a petto d'uomo uguale o maggiore di cm. 17,6 contrassegnati con un puntino sul fusto e recanti su apposita specchiatura realizzata alla base del fusto l'impronta del martello forestale con sigla **AQ162A** e numerazione araba progressiva dal n 1 fino al n. 1209 compreso.

Il lotto di intervento confina a est con la strada che porta al rifugio S. Elia e a ovest con una pista forestale trattorabile collegata alla strada di cui prima.

Le piante di confine di tutta la porzione boschiva soggetta al taglio sono state evidenziate in campo tracciando doppi anelli con vernice rossa a smalto sugli alberi di confine a circa 1,30 mt. da terra e numerate dal n. 1 al n. 40 compreso, le cui coordinate rilevate con idonea strumentazione GPS costituiscono parte integrante e sostanziale del progetto approvato. Esse dovranno obbligatoriamente essere escluse dal taglio.

ART. 4. Metodo di affidamento

L'aggiudicazione avverrà tramite procedura aperta, ex art. 60 del D. Lgs 50/2016, secondo il criterio del minor prezzo inferiore all'importo a base di gara.

In ogni caso, dovranno essere garantite le clausole di cui al presente capitolato.

ART. 5. Documentazione

Ai fini della partecipazione alla gara i concorrenti devono inoltrare la documentazione nei termini e secondo le modalità definite nel disciplinare di Gara.



COMUNE DI COLLELONGO

Provincia di L'Aquila

“SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO”

ART. 6. Incompatibilità

Non possono essere ammessi alla gara:

- coloro che abbiano in corso con l'Ente proprietario contestazioni per altri contratti del genere, o che si trovino comunque in causa con l'Ente stesso per qualsiasi altro motivo;
- coloro che non abbiano corrisposto al detto Ente le somme dovute in base alla liquidazione di precedenti verbali di collaudo o accertamenti finali dei lavori riferiti ad altri appalti del genere (vendite o affidamenti di lavori).

ART. 7. Esclusione dall'asta

L'Ente appaltante si riserva ai sensi del D. Lgs 50/2016 la piena facoltà di escludere dall'asta, per motivate ragioni, qualunque concorrente.

ART. 8. Validità degli obblighi assunti dalle parti

L'affidatario/aggiudicatario, dal momento della aggiudicazione, resta vincolato per il pieno adempimento degli obblighi assunti verso l'Ente proprietario, il quale invece non è vincolato sino a quando il Responsabile Unico del Procedimento non avrà proceduto alla stipula del contratto, fatta salva la consegna in via d'urgenza ai sensi dell'art. 8, comma 1 lett. a) della legge n. 120/2020.

ART. 9. Verbale di gara e domicilio eletto

I verbali di gara, da redigersi secondo le forme di legge da parte del RUP della procedura, saranno sottoscritti dallo stesso RUP e dei membri del seggio di gara eventualmente nominato dallo stesso, e sarà notificato a tutti i concorrenti ai sensi dell'art. 76 del D. Lgs 50/2016.

ART. 10. Deposito cauzionale. Morte, fallimento e impedimenti dell'aggiudicatario/affidatario.

La garanzia provvisoria di cui all'art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016 non è dovuta, ai sensi dell'art. 1 comma 4 della legge n. 120/2020.

Ai fini della sottoscrizione del contratto ed ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs 50/2016, l'aggiudicatario dovrà produrre garanzia definitiva, sotto forma di cauzione o fidejussione, eventualmente ridotta qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 93, comma 7, del medesimo D. Lgs.

In caso di morte, fallimento o altro impedimento dell'aggiudicatario, l'Ente venditore ha facoltà di recedere dal contratto senza alcun indennizzo.

ART. 11. Rescissione del contratto per mancata cauzione

Se l'aggiudicatario non costituirà la cauzione stabilita dal precedente art. 10 entro il termine ivi previsto, l'Ente appaltante potrà senz'altro revocare la conseguente aggiudicazione dandone comunicazione all'aggiudicatario stesso mediante comunicazione tramite PEC o in altra forma prevista dalle vigenti norme in materia, e disporre liberamente per una nuova gara, restando a carico dell'aggiudicatario medesimo l'eventuale differenza in meno della nuova aggiudicazione, esclusa ogni differenza in più e restando inoltre incamerato il deposito provvisorio eseguito per concorrere alla gara.



COMUNE DI COLLELONGO

Provincia di L'Aquila

“SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO”

ART. 12. Consegna del bosco

Il Responsabile Unico del Procedimento, verificata l'effettiva attuazione di tutti gli adempimenti previsti nel Capitolato d'Oneri, adotta i provvedimenti necessari per la consegna del bosco. In particolare:

- trasmette il contratto di appalto, in regola con gli estremi della registrazione, all'aggiudicatario e all'Ufficio che ha rilasciato l'autorizzazione a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno o in altra forma prevista dalle vigenti norme in materia, invitando l'aggiudicatario/affidatario a prendere in consegna entro un congruo termine il cantiere;
- incarica il Direttore dei Lavori di provvedere alla consegna del bosco stesso previo accordo con l'Ufficio che ha rilasciato l'autorizzazione al taglio e con il Comando locale del CCF competente per territorio volto a garantire la presenza di personale preposto alla sorveglianza e ai controlli.

Il Direttore dei Lavori, alla presenza del personale di cui sopra, darà atto nell'apposito verbale, sottoscritto dall'aggiudicatario, dal rappresentante dell'Ente e dagli altri soggetti che hanno presenziato alla consegna, dei termini e segnali che fissano l'estensione della sezione di bosco oggetto di intervento, delle prescrizioni da usarsi nel taglio, delle piante da rilasciare per riserva, delle strade di smacchio e delle vie di trasporto del legname e del termine assegnato per il taglio e l'esbosco a norma del successivo art. 15.

Se l'aggiudicatario/affidatario si rifiuta di sottoscrivere il predetto verbale ne saranno specificate le ragioni nel verbale stesso. Ove però egli rifiuti o condizioni la presa in consegna dei lavori, essa si considera come non avvenuta.

Nel caso che l'aggiudicatario/affidatario non si presenti ad assumere la consegna e questa comunque non avvenga entro i termini stabiliti dai precedenti commi del presente articolo, la durata dell'utilizzazione ed ogni altro termine e conseguenza derivante dall'applicazione del presente Capitolato decorreranno a tutti gli effetti dal trentesimo giorno dalla avvenuta notifica dell'approvazione dell'aggiudicazione anche se la consegna avvenga successivamente.

Trascorsi tre mesi senza che l'aggiudicatario/affidatario abbia preso regolare consegna del lotto, l'Ente proprietario potrà procedere a norma del precedente art. 11 alla rescissione del contratto con i conseguenti provvedimenti ed incamerando il deposito cauzionale.

ART. 13. Pagamento del prezzo di aggiudicazione

L'Ente corrisponderà all'aggiudicatario, per ciascuna delle due stagioni invernali 2023/2024 e 2024/2025, il corrispettivo dovuto calcolato in relazione al prezzo di aggiudicazione ed al quantitativo di legname tagliato e consegnato nella stagione.

ART. 14. Inizio lavori

L'aggiudicatario/affidatario dovrà indicare all'Amministrazione dell'Ente, che provvederà tempestivamente a darne comunicazione ai soggetti indicati in sede di concessione dell'autorizzazione al taglio, il giorno in cui saranno iniziati i lavori nel bosco.

ART. 15. Termine dei lavori e proprietà del materiale non tagliato in tempo utile

Il taglio e l'esbosco dei materiali utili ritraibili dovranno essere avviati nella stagione silvana in corso e portati a compimento, in relazione alla quantità di legname prenotato dagli aventi diritto per le stagioni



COMUNE DI COLLELONGO

Provincia di L'Aquila

“SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO”

invernali 2023/2024 e 2024/2025, con chiusura massima delle operazioni di taglio ed esbosco entro il mese di settembre 2024 nel rispetto dei limiti sul periodo di taglio di cui al parere dell'Ente Parco PNALM.

Il legname e la legna non tagliati e i prodotti non sgomberati entro i termini suindicati rientrano nella piena disponibilità dell'Ente che potrà provvedere per l'ultimazione dei lavori ad un nuovo appalto/affidamento, rimanendo pur sempre l'aggiudicatario/affidatario responsabile di ogni spesa e conseguenza per il mancato sgombero e di quant'altro possa verificarsi per tale inosservanza.

ART. 16. Proroghe

La proroga dei termini stabiliti dall'art. 15 per il taglio e lo sgombero dei prodotti dovrà essere chiesta all'Ente proprietario, previo parere motivato del Direttore dei Lavori, almeno un mese prima dello spirare dei termini stessi; l'Ente provvederà quindi a inoltrare formale richiesta in tal senso all'Ufficio che ha autorizzato il taglio, cui compete la facoltà di concederla.

ART. 17. Subappalto

È ammesso il subappalto, ai sensi dell'art. 105 del D. Lgs 50/2016, nel limite del 40% e previa autorizzazione della stazione appaltante, alle seguenti condizioni:

- che il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
- che l'operatore economico concorrente, all'atto dell'offerta, abbia indicato i lavori ed i servizi le prestazioni che intende eventualmente subappaltare;
- che non sussistano, nei confronti del subappaltatore, motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice né alcuno dei divieti previsti dall'art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011.

ART. 18. Rispetto delle leggi forestali

L'aggiudicatario/affidatario, nella utilizzazione del lotto venduto, è obbligato alla piena osservanza del presente Capitolato, delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale, dei Regolamenti e delle Leggi in vigore, nonché di tutte le prescrizioni impartite in sede di rilascio dell'autorizzazione ad eseguire l'intervento.

ART. 19. Rilevamento danni

Durante l'utilizzazione, nonché alla fine della lavorazione, il Direttore dei Lavori, alla presenza degli agenti del Corpo Carabinieri Forestali incaricati dai competenti Uffici del CCF e dei rappresentanti o incaricati dell'Ente e dell'aggiudicatario/affidatario, nonché di due testimoni, procederà al minuzioso rilevamento dei danni eventualmente arrecati al bosco, con la marcatura (per quanto è possibile) del rilevamento stesso a mezzo di segni a vernice indelebile, picchettazione o altro.

Di tale rilevamento sarà redatto apposito verbale da sottoscrivere dai presenti e se ne terrà debito conto nella contabilità finale.

I provvedimenti contravvenzionali per le infrazioni alle leggi e ai regolamenti in vigore rimangono di esclusiva competenza degli agenti del Corpo dei Carabinieri Forestali e, eventualmente, degli altri organi di polizia.



COMUNE DI COLLELONGO

Provincia di L'Aquila

“SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO”

ART. 20. Divieto di introdurre altro materiale e di lasciare pascolare animali

É proibito all'aggiudicatario/affidatario introdurre nel bosco materiale proveniente da altre lavorazioni e di lasciar pascolare animali da tiro od altri.

ART. 21. Modalità di taglio

Il taglio delle piante deve essere eseguito in modo che la corteccia non resti slabbrata.

La superficie di taglio dovrà essere inclinata o convessa e risultare il più possibile in prossimità del colletto, salvo speciale autorizzazione.

Anche i monconi e le piante danneggiate con le operazioni di taglio, da abbattere dietro assenso del Direttore dei Lavori, dovranno essere recisi a perfetta regola d'arte.

Per le piante martellate il taglio dovrà comunque essere effettuato al disopra dell'impronta del martello.

ART. 22. Penalità nell'esecuzione del taglio

L'aggiudicatario/affidatario ha l'obbligo di conservare intatti, in modo che siano sempre visibili il numero e l'impronta del martello forestale impressi in apposita specchiatura sulla ceppaia delle piante da tagliarsi. Sulla sezione del ceppo dovrà essere trascritto il numero che porta la pianta martellata in colore indelebile.

Per le sotto indicate infrazioni vengono stabilite a carico dell'aggiudicatario/affidatario, le seguenti penalità:

- € 10,00 (dieci) per ogni impronta cancellata o resa illeggibile;
- € 5,00 (cinque) per mancata trascrizione del numero sullo specchio della ceppaia;
- € 10,00 (dieci) per ogni ceppaia non recisa a regola d'arte secondo le vigenti prescrizioni di massima e le norme del presente capitolato;
- € 50,00 (cinquanta) per ogni ceppaia recisa nel caso di esecuzione del taglio durante il periodo di divieto.

ART. 23. Indennizzo per tagli irregolari e abusivi

Nell'abbattere gli alberi si useranno tutti i mezzi suggeriti dalla pratica forestale e dal Direttore dei Lavori per non rompere, scortecciare o ledere in qualsiasi maniera le piante circostanti.

Per ogni pianta non martellata, o comunque non assegnata al taglio, che venga utilizzata, stroncata o danneggiata dall'aggiudicatario/affidatario o dai suoi dipendenti in modo da obbligarne l'abbattimento, l'aggiudicatario/affidatario stesso pagherà all'Ente proprietario il doppio del valore di macchiatico da determinarsi sulla base del prezzo di mercato nella contabilità finale o negli atti di collaudo, senza pregiudizio per le sanzioni amministrative e penali previste dalla legislazione vigente.

Qualora si tratti di piante di diametro a petto d'uomo inferiore a cm 5 l'indennizzo sarà commisurato al doppio del danno calcolato sulla base dell'Allegato II alla L.R. n. 3/2014.

L'indennizzo per danni minori sarà determinato applicando l'art. 45 del regolamento approvato con R.D. 16 maggio 1926, n. 1126.

La stima degli indennizzi sarà fatta dal Direttore dei Lavori con i criteri sopra indicati.

Le penali stabilite dal presente Capitolato saranno versate all'Ente, che dovrà utilizzarle secondo le modalità ed esclusivamente per le finalità di cui all'articolo 22 c. 8 della L.R. 3/2014.



COMUNE DI COLLELONGO

Provincia di L'Aquila

“SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO”

ART. 24. Sospensione del taglio

Il Responsabile Unico del Procedimento, anche su apposita segnalazione del Direttore dei Lavori o dell'Ufficio che ha rilasciato l'autorizzazione al taglio o del personale di Polizia addetto ai controlli, si riserva la facoltà di sospendere, con comunicazione notificata nelle forme di legge all'aggiudicatario/affidatario, il taglio e anche lo smacchio qualora, malgrado gli avvertimenti della Direzione dei Lavori stessa e/o degli agenti del CCF ed eventualmente degli altri organi di Polizia, questi persista nella utilizzazione del bosco in difformità alle norme contrattuali ed alle vigenti disposizioni di legge in materia forestale.

Qualora dalla continuazione dell'utilizzazione in difformità a quanto stabilito dalle norme contrattuali e dalle vigenti leggi forestali in materia, potessero derivare danni tali da compromettere la consistenza boschiva del lotto, la sospensione in parola può essere fatta verbalmente dagli agenti del CCF ed eventualmente dagli altri organi di Polizia. Tale sospensione dovrà poi essere ratificata dal Responsabile Unico del Procedimento e comunicata all'Ufficio che ha rilasciato l'autorizzazione al taglio.

Rimane salva per l'Ente proprietario la facoltà di avvalersi della rescissione del contratto e dei conseguenti provvedimenti come al precedente art. 12.

In ogni caso l'utilizzazione non potrà essere ripresa fino a quando l'aggiudicatario/affidatario non avrà provveduto al pagamento degli eventuali danni arrecati come da stima provvisoria del Direttore dei Lavori, salvo la loro determinazione definitiva in sede di contabilità finale o di collaudo.

ART. 25. Ripulitura della tagliata

Per quanto riguarda la ripulitura della tagliata dei residui della lavorazione, il periodo di tempo entro il quale essa dovrà effettuarsi e le penali da corrispondere per le eventuali infrazioni, l'aggiudicatario/affidatario dovrà attenersi a quanto stabilito in merito dalle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale della Provincia o dai Regolamenti attuativi delle norme in materia.

ART. 26. Obblighi dell'aggiudicatario per i passaggi e la viabilità in genere

L'aggiudicatario/affidatario è obbligato:

- a tenere sgomberi i passaggi e le vie nella tagliata in maniera che vi si possa transitare liberamente;
- a spianare la terra mossa per le operazioni permesse nel lotto boschivo;
- a riparare le vie, i ponti, i ponticelli, i termini, le barriere, le siepi, i fossi, ecc. danneggiati o distrutti e qualunque altro guasto arrecato al bosco nel taglio e nel trasporto del legname;
- ad esonerare e rivalere comunque l'Ente anche verso terzi per ogni e qualunque fatto derivante dall'utilizzazione dei predetti passaggi, vie, ecc.

ART. 27. Costruzione di capanne ed altri manufatti

L'aggiudicatario/affidatario non potrà costruire nel bosco tettoie, capanne ed altri manufatti senza espressa autorizzazione dell'Ente proprietario.

L'autorizzazione è vincolata al parere favorevole del Direttore dei Lavori che provvederà altresì a designare il luogo ove potranno avvenire le costruzioni, da effettuare solo con il legname di proprietà dell'aggiudicatario/affidatario stesso, il quale dovrà altresì smontarle e sgomberarle al termine dei lavori stabilito con l'art. 15 del presente capitolato d'onere.



COMUNE DI COLLELONGO

Provincia di L'Aquila

“SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO”

Trascorso tale termine le suddette operazioni saranno eseguite dall'ente proprietario con rivalsa delle spese sull'aggiudicatario/affidatario.

ART. 28. Apertura di nuove vie e transito al di fuori della viabilità esistente

Il trasporto dei materiali si farà per le vie esistenti, che all'occorrenza saranno indicate dalla Direzione Lavori.

L'apertura di nuove vie, il ripristino e l'allargamento di quelle esistenti, di piazzali di carico, stradelli e scivoli e gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sono subordinati al nulla osta dell'ente proprietario ed all'acquisizione di tutte le Autorizzazioni previste dalle norme vigenti.

Gli interventi di manutenzione ordinaria delle opere di cui al comma precedente, purché preventivamente riportati nel progetto di taglio autorizzato, saranno disposti dal Direttore dei Lavori senza ulteriori autorizzazioni.

Il transito di mezzi meccanici al di fuori della viabilità esistente è vietato. Sarà consentito, in condizioni di terreno asciutto, solo lungo tracciati temporanei o varchi naturali, in prossimità dei quali dovrà essere concentrato il materiale allestito. Questi saranno individuati preventivamente dalla direzione lavori, purché non comportino danni al soprassuolo o movimenti di terra e opportunamente comunicati all'Ufficio che ha rilasciato l'autorizzazione che, all'occorrenza, potrà impartire prescrizioni in merito, ed al CCF.

Le pratiche ed i relativi costi per la comunicazione o la richiesta di autorizzazione all'Autorità competente saranno a carico dell'aggiudicatario

Per ogni 100 (cento) ml di via aperta o ampliata senza autorizzazione ed assegno, l'aggiudicatario/affidatario pagherà una penale di Euro 300,00 (trecento) fatta salva l'applicazione delle eventuali sanzioni amministrative e penali previste dalle norme di legge vigenti in materia.

ART. 29. Novellame e rigetti

L'aggiudicatario/affidatario è obbligato a rispettare il novellame e i rigetti delle ceppaie. Per ogni ara o frazione di ara di novellame distrutto o danneggiato e per ogni ara in cui la rinnovazione agamica sarà stata danneggiata, pagherà una penale di Euro 25,00 (venticinque) se il danno è da ritenersi inevitabile e di Euro 50,00 (cinquanta) se poteva essere evitato, a stima del Direttore dei Lavori o del collaudatore.

È fatta salva l'applicazione delle eventuali sanzioni amministrative e penali previste dalle norme di legge vigenti in materia.

ART. 30. Certificato di fine lavori e regolare esecuzione - collaudo

Alla scadenza del termine stabilito per l'utilizzazione questa si intende chiusa. Tale chiusura potrà essere anticipata qualora l'aggiudicatario/affidatario ne dia comunicazione raccomandata all'Ente e all'Ufficio che ha rilasciato l'autorizzazione: in tal caso la chiusura prende data dall'arrivo di tale comunicazione a tale ultimo ufficio.

Al termine dei lavori il Direttore dei Lavori redige i relativi atti, ivi compreso il Certificato di Regolare Esecuzione, sottoscritto anche dall'aggiudicatario/affidatario, previa effettuazione del rilevamento dei danni eventualmente arrecati al soprassuolo nel corso delle lavorazioni e la definizione delle eventuali pendenze. Provvede quindi ad inoltrarli all'Ente proprietario, che li trasmette all'Ufficio che ha rilasciato l'autorizzazione per gli adempimenti relativi agli accertamenti di competenza.



COMUNE DI COLLELONGO

Provincia di L'Aquila

“SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO”

Laddove si procede, nei casi previsti, al collaudo, l'aggiudicatario/affidatario e il rappresentante dell'ente saranno invitati dal collaudatore ad intervenire al sopralluogo di collaudo e alla conseguente stesura del relativo verbale. In entrambi i casi potranno farsi rappresentare mediante delega scritta. In caso di mancato intervento il verbale sarà redatto in loro assenza e sarà oggetto di approvazione da parte dell'Ufficio che ha rilasciato l'Autorizzazione al taglio.

Tutte le spese di collaudo sono a carico dell'Ente appaltante che si rinvierà sul deposito provvisorio di cui al precedente articolo 5.

ART. 31. Disponibilità della cauzione

L'Amministrazione dell'Ente potrà rivalersi senza altro direttamente sulla cauzione nonché contro l'aggiudicatario/affidatario in base alle risultanze della contabilità finale o del verbale di collaudo per quanto attiene alla stima dei danni ivi contenuta ed agli altri addebiti ivi ritenuti.

ART. 32. Interessi sulle penalità e indennizzi

Le somme che l'aggiudicatario/affidatario dovesse versare all'Ente per indennizzi o penalità saranno pagate al più tardi entro otto giorni dalla sottoscrizione del verbale di “rilievo danni” di cui al precedente art. 19 o della sottoscrizione degli atti di contabilità finale o di collaudo dell'utilizzazione di cui al precedente articolo 31, con le modalità contemplate nell'art. 23. In caso di ritardo, l'aggiudicatario/affidatario dovrà versare anche gli interessi legali, salvo ogni altra azione dell'Ente.

ART. 33. Assicurazione operai

L'aggiudicatario/affidatario risponderà in ogni caso direttamente tanto verso l'Ente quanto verso gli operai e chiunque altro dei danni alle persone ed alle cose, qualunque ne sia la natura e la causa rimanendo a suo completo carico sia ogni spesa e cura preventiva atta ad evitare danni, sia il completo risarcimento di essi.

Egli è obbligato a provvedere a termini di legge a tutte le varie assicurazioni previste dalle vigenti disposizioni nei confronti degli operai, dei mezzi, delle attrezzature e dei lavori.

Lo svincolo del deposito cauzionale è subordinato all'acquisizione delle attestazioni rilasciate dagli istituti competenti comprovanti l'adempimento dell'obbligo di cui sopra.

ART. 34. Passaggio in fondi di altri proprietari

L'Ente proprietario non assume alcuna responsabilità né oneri per eventuali passaggi o piazze di deposito da formarsi in fondo di altri proprietari.

ART. 35. Responsabilità dell'aggiudicatario/affidatario

L'aggiudicatario/affidatario sarà responsabile fino all'accertamento della regolare esecuzione o del collaudo di tutti i danni da chiunque e contro chiunque commessi che si dovessero verificare nella zona assegnata per il taglio e lungo le zone attraversate per l'esbosco ed il trasporto esonerando e rivalendo l'Ente di qualsiasi azione e responsabilità al riguardo.



COMUNE DI COLLELONGO

Provincia di L'Aquila

“SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO”

ART. 36. Svincolo del deposito cauzionale

Ad avvenuto accertamento della regolare esecuzione dei lavori o a seguito di collaudo, il lotto aggiudicato si intende riconsegnato all'Ente proprietario.

Il deposito cauzionale e la eventuale eccedenza del deposito per spese saranno svincolati solo dopo che l'aggiudicatario/affidatario avrà regolato ogni pendenza amministrativa sia verso terzi per qualsiasi titolo dipendente dall'esecuzione del contratto, sia verso l'Ente stesso e salvo sempre il disposto degli artt. 32 e 34.

Con il ritiro della cauzione l'aggiudicatario/affidatario rinuncia a qualsiasi diritto, azione o ragione verso l'Ente per motivi comunque attinenti al presente contratto.

ART. 37. Infrazioni non contemplate

La valutazione dei danni derivanti dalle infrazioni alle clausole e condizioni del presente capitolato d'onori ove non specificatamente prevista nello stesso è effettuata dal Direttore dei Lavori.

ART. 38. Richiamo alle norme sui lavori pubblici

Per quanto non disposto dal presente capitolato si applicheranno le norme del D. L.gs 50/2016.

ART. 39. Conoscenza del Capitolato da parte dell'aggiudicatario/affidatario

L'approvazione del presente contratto, secondo il disposto contenuto nel precedente art. 5, è subordinata al rilascio da parte dell'aggiudicatario/affidatario della seguente dichiarazione, da lui firmata in calce.

Agli effetti tutti dell'art. 1341 cod. civ. il sottoscritto aggiudicatario dichiara di aver preso piena visione e cognizione dei precedenti articoli del su esteso Capitolato che intende come qui riportati e che approva tutti specificatamente.

B.CONDIZIONI SPECIALI

ART. 40. Piante da riservare a dote del bosco

L'aggiudicatario/affidatario ha l'obbligo di riservare al taglio tutte le piante non contrassegnate, ovvero non martellate e/o prive di bollo di vernice rossa sul fusto.

L'aggiudicatario/affidatario ha inoltre l'obbligo di riservare dai tagli:

- tutti gli arbusti a diffusione naturale e spontanea, eventualmente presenti nel bosco (LR 45/79 e s.m.i.), nonché le eventuali piante da frutto (ciliegi, meli, peri, sorbi, ecc.) o a diffusione ridotta e localizzata (tigli, aceri, frassini, olmi, roveri);
- eventuali soggetti arborei che costituiscono accertati habitat o nicchie localizzate per specie animali protette, rare o minacciate di estinzione.

ART. 41. Destinazione del materiale legnoso ritraibile e relativi controlli

Il materiale legnoso ricavato dall'intervento di cui al presente capitolato dovrà essere destinato esclusivamente al soddisfacimento dell'Uso Civico di legnatico e distribuito equamente agli utenti aventi diritto secondo le norme stabilite dall'Amministrazione Comunale e riportate nel verbale di consegna dei lavori.



COMUNE DI COLLELONGO

Provincia di L'Aquila

“SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO”

I beneficiari non possono commerciare o cedere ad altri, dietro compenso - scambio o a titolo gratuito il materiale legnoso concessogli, sotto comminatoria del pagamento, alla cassa dell'Ente esponenziale preposto alla gestione dei beni appartenenti al Demanio Civico, del quadruplo del valore commerciale del prodotto comunque ceduto.

Allo scopo l'Ente preposto alla tutela del diritto di uso Civico incarica proprio personale appartenente alla Polizia Municipale affinché verifichi che tutto il materiale legnoso esboscato venga effettivamente consegnato agli aventi diritto comunicandone il nome al Direttore dei Lavori ed al Comando locale del CCF.

ART. 42. Norme sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

L'aggiudicatario/affidatario nel sottoscrivere il presente Capitolato d'oneri dichiara di essere a piena conoscenza di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e nei cantieri mobili e temporanei e che la propria impresa è in regola con tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente.

Nell'assumere, pertanto, la piena responsabilità in materia, esonera espressamente l'Ente appaltante da ogni responsabilità o addebito per incidenti sul lavoro che dovessero verificarsi durante l'utilizzazione del bosco, per erroneo uso delle attrezzature e per mancato rispetto delle norme vigenti in materia antinfortunistica o di sicurezza.

ART. 43. Esecuzione dei lavori

È espressamente vietata l'utilizzazione diretta del bosco da parte degli aventi diritto all'uso civico di legnatico.